

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1999

Modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre province dello statuto d’autonomia provinciale

Già stampato n. 3994 della XIII Legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Le province - enti autonomi locali, territoriali, intermedi tra comuni e regioni -, hanno, in via di mero principio nella Repubblica Italiana, un particolare riconoscimento e godono, altresì, di garanzia costituzionale in forza dell'articolo 5 della Costituzione che ha carattere generale e solenne essendo inserito nei dodici: «Principi fondamentali» che introducono la Carta. Com'è noto, tali «Principi» rappresentano sia i valori centrali e qualificanti della Repubblica, sia gli obiettivi primari e permanenti che la Costituzione prescrive al legislatore ordinario perchè essi abbiano rigorosa tutela e piena attuazione.

A rafforzare il principio generale autonomistico di cui all'articolo 5 - che riguarda tutte le autonomie territoriali locali e che la stessa norma costituzionale tiene a ben distinguere da quello del decentramento amministrativo, che è pure richiamato nel predetto articolo 5 -, va ricordato che nella Costituzione sono ad esso anche collegate significative norme di carattere ordinamentale: «Parte Seconda», Titolo V, articoli 114 («La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni») e 128 («Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni»).

L'autonomia delle province va altresì considerata, sotto il profilo costituzionale, anche per i combinati disposti dell'articolo 116 della Costituzione («Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con leggi costituzionali.») e delle disposizioni del Testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (risultante dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777; dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle modificazioni apportate dalle leggi costituzionali 12 aprile 1989, n. 3 e 23 settembre 1993, n. 2 e dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

In forza di questa normativa, alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite «forme e condizioni particolari di autonomia» (articolo 3 - comma terzo dello Statuto) che si concretano, tra l'altro ma non esclusivamente, nella potestà legislativa primaria in numerose ed importanti materie (articolo 8 Statuto) e nella potestà legislativa secondaria in altre rilevanti materie (articolo 9 Statuto). Alle province di Trento e di Bolzano sono anche attribuite, o devolute, cospicue quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato percette nei rispettivi territori (articoli 70, 71, 75 e 78 Statuto).

È evidente che in questo modo si è creata ed andata consolidandosi sempre più una grave situazione di «disparità di condizione costituzionale» tra i cittadini delle due province di Trento e di Bolzano e quelli delle altre province che non possono fruire della stessa normativa qui richiamata. Tale discriminazione appare gravemente lesiva di alcuni fondamentali principi della Costituzione, soprattutto in una situazione parlamentare ed istituzionale nazionale nella quale da circa tre lustri - ed attraverso l'attività di ben tre Commissioni parlamentari per

le riforme costituzionali e di altre iniziative sia governative, sia parlamentari e delle Regioni - la revisione dell'intera «Parte Seconda» della Costituzione - e, quindi, anche dell'intero Titolo V - è stata posta come impegno inderogabile primario.

Indipendentemente, quindi, dalle conseguenze gravissime che i mancati risultati della terza «Commissione Bicamerale» - istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - palesano a danno di tutte le autonomie, risulta ormai pacifico che, nel dibattito politico e parlamentare, nell'opinione pubblica e nella comune cultura giuridico-politica, il nucleo essenziale ed innovativo delle progettate, ma sinora totalmente mancate, riforme è individuato proprio nella piena attuazione costituzionale delle autonomie locali, nel completamento e nella traduzione nell'ordinamento del principio fondamentale autonomistico di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Il «Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare», che viene qui illustrato, propone una revisione profonda di tutte le norme riguardanti in modo specifico le province, quali risultano essere attualmente disciplinate dagli articoli 114 e seguenti che formano la «Parte Seconda» Titolo V della Costituzione.

Lo scopo del presente progetto di legge è in primo luogo quello di superare, dal punto di vista costituzionale, l'ormai insostenibile ed ingiustificabile «discriminazione» sopra denunciata e che coinvolge, insieme ai diritti dei cittadini, anche quelli delle loro istituzioni territoriali di autonomia, in particolare delle province.

Sul piano generale il Progetto di legge evidenzia, infatti, come in forza dei «Principi fondamentali» della Costituzione della Repubblica, debbano essere eliminate due gravi e dannose violazioni di essenziali principi costituzionali.

Esse riguardano, anzitutto, l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che deve essere attuata sempre e senza distin-

zione alcuna di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (articolo 3 della Costituzione). In effetti la discriminazione costituzionale che favorisce, ad esempio, i cittadini della provincia di Trento - per la quale non si possono certamente invocare le particolari condizioni storiche, etno-linguistiche e di garanzia internazionale di Bolzano - rispetto ai cittadini delle province prive dello Statuto speciale, non può non essere sollecitamente eliminata.

La seconda violazione costituzionale è rappresentata dalla mancata attuazione a favore delle province del «diritto all'autonomia» che è sancito in termini prescrittivi assai netti e perentori nell'articolo 5 della Costituzione, ma che risulta da sempre reso inoperante ed inefficace nella parte ordinamentale della stessa Costituzione a causa, come già accennato, di alcune norme della «Parte Seconda», Titolo V, della Carta.

In termini propositivi questo Progetto di legge vuole, oltre che rendere coerenti ed effettive le norme concernenti l'ordinamento della Repubblica con i «Principi fondamentali» per quanto previsto e prescritto in materia di autonomie dall'articolo 5 della Costituzione, assicurare anche la loro piena e sollecita attuazione. Tutto ciò tenendo conto di un contesto culturale, socio-economico, di competitività «di aree produttive» che si colloca entro il mercato unico e la moneta unica europei ed entro la globalizzazione delle comunicazioni, delle produzioni, degli scambi.

Per conseguire questi essenziali obiettivi, senza dei quali la Costituzione risulta inattuata e disattesa e le autonomie diventano una pura velleità, il presente Progetto di legge delinea una revisione degli articoli 114, 115, 116, 117 e 118 della Costituzione per dare giuridica vigenza al principio autonomistico e per promuovere effettivamente le autonomie locali e adeguare così i principi ed i metodi della legislazione repubblicana alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Su queste premesse di principio, di coerenza e di effettività può essere delineato e costruito un autentico pluralismo istituzionale ed autonomistico della Repubblica che, secondo questa nuova normativa, non più «si riparte in Regioni, Province e Comuni» (articoli 114 della Costituzione) ma, correttamente dal punto di vista costituzionale, risulta «costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province e dallo Stato» (articolo 114 della Costituzione secondo la modifica proposta dall'articolo 1 del presente «Progetto di legge»).

Una pari dignità è conseguentemente prevista espressamente tra le autonomie dei comuni, delle province e delle regioni che sono tutti classificati e definiti come «enti autonomi». Essi hanno distinti quanto effettivi ed articolati poteri e funzioni stabiliti dalla proposta revisione costituzionale ed articolati secondo il «principio di sussidiarietà» derivante, tra l'altro, dalle statuizioni del Trattato di Maastricht e dalle conseguenti limitazioni della sovranità nazionale, non ancora recepite e formalizzate nella Costituzione (articolo 11 della Costituzione).

Infine, per accennare solo agli elementi di maggiore caratterizzazione generale della revisione, la potestà legislativa viene ripartita tra le regioni, le province e lo Stato mentre le funzioni regolamentari e amministrative sono attribuite ai comuni.

Il quadro autonomistico viene in questo modo nettamente riequilibrato e reso vitale e vigoroso con il vantaggio della funzionalità, della separazione delle competenze e dei ruoli di legislazione e gestione tra i diversi «enti autonomi» che operano sul territorio e lo Stato, della cooperazione nella responsabilizzazione di ciascun ente.

Un ulteriore elemento di riequilibrio autonomistico e di affermazione dell'eguaglianza costituzionale tra tutti i cittadini è, poi, rappresentato dalla conservazione alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle due province autonome di

Trento e di Bolzano, nelle quali già oggi quest'ultima si articola, delle forme e condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali. Tuttavia, viene affermata, come profonda innovazione istituzionale, la possibilità che a tutte le province siano attribuite tramite, specifici Statuti di autonomia provinciale adottati con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, nonché alle caratteristiche produttive, economiche e sociali ed alla loro contribuzione all'erario.

Si tratta di una opzione di autonomia e di assunzione di responsabilità che in un momento storico e politico di così accentuata e grave crisi com'è quella attuale, deve essere offerta a ciascuna provincia che ritenga di avere le caratteristiche soprariportate, nonché i tassi di sviluppo e di crescita in grado di sorreggere una struttura istituzionale di autonomia provinciale come quella delineata e che si rifà molto da vicino al «modello» già esistente e positivamente operante nelle province di Trento e di Bolzano.

Questa possibilità di optare per il nuovo regime costituzionale o di conservare l'attuale deve essere introdotto con la migliore sollecitudine e deve potere operare subito perchè molte sono le province interessate fortemente ad uscire dall'inerzia nella quale sono costrette. Tenendo perciò conto di queste diffuse situazioni ed aspirazioni, il presente Progetto di legge - che è maturato nel corso di circa due anni di ricerche - prevede già mediante l'apposito nuovo articolo 116-bis della Costituzione (articolo 5 «Progetto di legge»), che, in attuazione del disegno autonomistico sopradelineato, alla provincia di Bergamo, avendo essa tutti i requisiti indicati, venga attribuito lo *Statuto di autonomia provinciale*.

Si tratta di un caso concreto e corredato di ogni documentazione che attesta come que-

sta provincia - con una popolazione di poco inferiore al milione di unità e, quindi, già nelle condizioni di richiedere oggi in base all'articolo 132 - comma primo, della Costituzione di venire costituita in Regione -, abbia una consistenza demografica superiore a ben cinque regioni italiane (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) e veda a livello nazionale solo undici circoscrizioni provinciali con popolazione superiore alla sua (Torino, Milano, Brescia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Palermo, Catania).

Le specificità proprie della provincia di Bergamo, sia sotto il profilo dell'identità culturale e storica sia del «capitale umano», in termini sia di crescita demografica (essa rappresenta circa il 10 per cento dell'intera popolazione lombarda) che di produttività (il prodotto interno lordo provinciale è nettamente superiore a quello di interi Stati dell'Unione europea di ben più ampia consistenza demografica come, ad esempio, Grecia e Portogallo) sorreggono la richiesta di attribuzione dello Statuto dell'autonomia provinciale.

La necessità urgente di disporre di una reale *autonomia provinciale* - secondo il modello di Trento e di Bolzano che bene si adatta alla realtà bergamasca - nasce dall'attuale stato di impotenza normativa e finanziaria in cui si trovano tutte le «autonomie» bergamasche e, in primo luogo, quella provinciale che è di coordinamento e di programmazione. Di fronte all'intesa e vitale dinamica produttiva e commerciale della Comunità che rappresenta, la provincia di Bergamo non ha oggi la possibilità di sorreggere come dovrebbe (e come la Comunità richiede) con infrastrutture, viabilità, formazione, servizi alle persone e qualità della vita, i suoi abitanti. E ciò continuerà ad essere impossibile sino a quando il quadro normativo-costituzionale non sarà modificato secondo le linee che il progetto di legge indica con precisione e fattibilità.

Perchè l'autonomia sia viva ed operante, la provincia di Bergamo, così come le altre che si trovano in analoghe condizioni e per le quali valgono ovviamente le stesse regole previste tra l'altro dall'articolo 13 del Progetto di legge recante disposizioni per l'attuazione delle norme in materia di attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale, non dovrà più essere costretta nelle maglie degli articoli 128, 129 e 130 della Costituzione per i quali viene richiesta l'abrogazione. Un'autonomia provinciale effettiva comporta la responsabilità della rappresentanza democraticamente scelta; la potestà legislativa; la devoluzione, o l'attribuzione, di congrue quote del gettito fiscale prodotto nel territorio. A questo riguardo il Progetto di legge prevede, all'articolo 7, ultimo comma, le percentuali minime delle quote del gettito fiscale che devono essere devolute, o attribuite, al fine di assicurare alla provincia di potere efficacemente intervenire nelle materie sulle quali i poteri normativi e d'amministrazione della provincia, con il concorso dei comuni, sono essenziali e determinanti per garantire la crescita umana e lo sviluppo economico-sociale del territorio.

L'introduzione della specifica richiesta di autonomia per la provincia di Bergamo nella revisione costituzionale che il presente Progetto di legge prevede, non prefigura alcuna posizione di privilegio ma solo l'attuazione di forme variabili di geometria costituzionale del tutto in linea con il principio autonomistico che è rifiuto dell'appiattimento e della uniformità che uccidono ogni spirito di iniziativa e di intrapresa. Solo con simili procedure è possibile togliere il tema dell'autonomia in generale - e quella provinciale in particolare - dall'astrattezza retorica e dall'impotenza pratica in cui oggi tutte le autonomie sono immerse e paralizzate.

Un sano ed ottimistico empirismo suggerisce di avere fiducia nei principi, nelle capacità di autogoverno delle province, soprattutto di quelle province che, come Bergamo - e come altre - sono state, con il loro

enorme impegno di lavoro e avendo sopportato e continuando a sopportare un altrettanto enorme onere fiscale, le vere artefici dell'entrata dell'Italia nella moneta unica europea. Va ora tenuto ben presente che un'autonomia reale ed affidata alle istituzioni provinciali e locali, secondo quando prevede il Progetto di

legge sinteticamente illustrato, è condizione imprescindibile per restare in Europa con dignità e con la giusta forza che nasce da istituzioni che sono vicine alla fatica quotidiana che sarà sempre più ardua e difficile per tutti e che, perciò, dovrà trovare le Istituzioni partecipi, sollecite ed efficienti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali e di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Provincie e dallo Stato.».

Art. 2.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - I Comuni, le Provincie e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 115-bis. - I Comuni, le Provincie e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Provincie e lo Stato.

Alle Provincie sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristi-

che produttive, economiche e sociali, nonchè alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati «Statuti di autonomia».

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o alle Provincie, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Provincie o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni non sono sottoposti, nè sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito.».

Art. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, alla Regione Trentino Alto Adige ed alle due Provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali essa già oggi si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. - Alla provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui all'articolo 117-bis, secondo uno Statuto di autonomia adottato con legge costituzionale.».

Art. 6.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Province con uno Statuto di autonomia e Province con Statuto ordinario.

Nei confronti delle Province nelle quali vige lo Statuto di autonomia la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto delle competenze provinciali, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;

3) regolamentazione dell'ordinamento degli Enti preposti alla erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero;

4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere regionale;

5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. - Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:

1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;

2) toponomastica provinciale;

3) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;

5) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

5) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;

8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;

9) usi civici;

10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;

11) artigianato;

12) edilizia comunque sovvenzionata;

13) porti lacuali;

14) fiere e mercati;

15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;

16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

17) caccia e pesca;

18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;

22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agra-

rie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualificazione dei lavoratori disoccupati;

26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

27) assistenza e beneficenza pubblica;

28) scuola materna;

29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Province hanno competenza legislativa;

30) edilizia scolastica;

31) addestramento e formazione professionale, anche *post*-laurea e di specializzazione;

32) polizia locale urbana e rurale;

33) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

34) commercio;

35) apprendistato e lavoro;

36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;

37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;

38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

39) esercizi pubblici;

40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;

42) servizi antincendi;

43) sviluppo della cooperazione.

2. Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui al comma 1, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale - e, comunque, non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) interna, per la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito, e dell'IVA per l'importazione, per la quale la devoluzione è pari al 10 per cento - è attribuito alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di novanta giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti Uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 117-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 117-*ter*. - La Regione emana nelle Province nelle quali non vige lo Statuto di autonomia norme legislative per le seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- 2) circoscrizioni comunali;
- 3) polizia locale urbana e rurale;
- 4) fiere e mercati;
- 5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 6) istruzione artigianale professionale e assistenza scolastica;
- 7) musei e biblioteche di enti locali;
- 8) urbanistica;
- 9) turismo ed industria alberghiera;
- 10) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

- 11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 12) navigazione e porti lacuali;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) cave e torbiere;
- 15) caccia;
- 16) pesca nelle acque interne;
- 17) agricoltura e foreste;
- 18) artigianato;
- 19) altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Art. 9.

1. All'articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano alle Province aventi uno Statuto di autonomia».

Art. 10.

1. L'articolo 128 della Costituzione è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 133-bis. - L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa vigente, un apposito progetto di legge costitu-

zionale, redatto in articoli secondo quanto disposto dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo ed economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto di autonomia.

Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la quale si chiede uno Statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il progetto di legge è stato presentato, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del progetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale*, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50 della Costituzione, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini.».

